

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al:

FINANZIAMENTO IMPORT- EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.

Via B. Buozzi 54 – cap. 50013 – Campi Bisenzio (FI)

Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357

Email info@creditoflorentino.it/ sito internet: www.creditoflorentino.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n 00453780488

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO IMPORT - EXPORT

Il finanziamento all'importazione è un'operazione che permette al cliente importatore di ottenere da parte della banca il regolamento all'estero del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi.

Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata del finanziamento non supera, di regola, i 180 giorni.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di finanziamento all'importazione.

L'anticipo all'esportazione è un'operazione che permette al cliente di ottenere da parte della banca un anticipo sui crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi.

Tramite l'anticipazione all'esportazione:

- il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un credito vantato nei confronti di controparti estere;

- la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate tramite l'incasso del credito del cliente.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di anticipazione all'esportazione.

L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

I finanziamenti all'importazione e gli anticipi all'esportazione possono essere accessi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera.

Il cliente per effettuare operazioni di finanziamento all'importazione e anticipo all'esportazione deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato.

La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione di fido estero.

Il fido estero che il cliente deve ottenere dalla banca può articolarsi nelle seguenti "forme tecniche" di finanziamento di importo massimo predeterminato:

- finanziamenti all'import,
- anticipi all'export,
- finanziamenti senza vincolo di destinazione,
- crediti documentari,
- fidejussioni,
- negoziazione di divise a termine.

La banca non consente al cliente, in caso di pluralità di "forme tecniche", il c.d. "uso promiscuo" (utilizzo discrezionale del margine disponibile del complessivo affidamento indifferentemente sotto l'una o l'altra formula tecnica).

Il cliente può utilizzare dunque le forme tecniche solo disgiuntamente e nei limiti del rispettivo importo massimo.

I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- la variabilità del tasso di cambio, qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
- l'impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell'ambito del mercato bancario dei tassi al ribasso se a tasso fisso.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato	
Per finanziamenti in euro	8,50% tasso annuo con capitalizzazione trimestrale
Per finanziamenti in valuta	maggiorazione di 5 punti della quotazione tassi in valuta
Modalità di calcolo degli interessi	Totale dei numeri dare nel periodo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo diviso 365 gg. (anno civile)
Importi massimi di spese e commissioni	
Istruttoria iniziale	€ 100,00
Accensione rapporto	€ 7,00
Proroga rapporto	€ 7,00
Estinzione anticipata	Zero
Estinzione rapporto	€ 7,00
Commissione di servizio	0,15% con un minimo di € 0,52
Spese di negoziazione	zero
Spese per comunicazioni	zero
Recupero spese postali ed invio documento di sintesi	€ 1,00
Condizioni applicate alle operazioni di incasso o di pagamento	Si veda foglio informativo relativo alle singole forme tecniche di finanziamento

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento mediante il rimborso dell'intero importo capitale e degli oneri accessori maturati, ivi compreso il sottomonto.

La banca può considerare risolto il contratto:

- se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato,
- in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento degli importi dovuti,
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ.,
- se il cliente si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il termine massimo per la chiusura del rapporto è di 15 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Negoziazione	Trasformazione di una divisa in un'altra divisa.
Forex	Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Valuta negoziabile	Moneta estera, ammessa alla negoziazione.